



UNIONE NOVARESE 2000
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 19 DEL 16/12/2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024. CON ESCLUSIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI ULTERIORI E RICOGNIZIONE ANNUA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AFFIDATI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS. N. 201/2022

L'anno **2025** il giorno **16** del mese di **Dicembre** alle ore 18.00 nella sala del Consiglio presso la sede del Comune di Fara Novarese, previa convocazione notificata nei termini di legge, sono stati convocati in seduta ordinaria di prima convocazione i componenti del Consiglio dell'Unione.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Ennio PROLO	SI	Stefano PANZETTA	SI
Pietro Antonio MIGLIO	SI	Bruno SPAGNOLINI	NO
Davide Maria GIORDANO	SI	Franca VALSESIA	NO
Giovanni BARAGGIOLI	SI	Letizia ZAGGIA	NO
Claudio FABRIS	NO	Niccolò MORI	NO
Daniela FERRUTA	SI		
Adriana IANETTONE	SI		

Presenti : 7 Assenti : 5

Partecipa il Segretario dell'Unione, dott. Francesco Lella.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente dell'Unione, Ennio PROLO.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024. CON ESCLUSIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI ULTERIORI E RICOGNIZIONE ANNUA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AFFIDATI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS. N. 201/2022

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questa Unione non detiene partecipazioni in società, ma deve comunque provvedere alla revisione periodica anche se negativa

CONSIDERATO:

- altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Amministrazione pubblica non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

VISTO l'articolo 30 del D. lgs. n. 201/2022, recante "Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali", prevede che:

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La cognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016
3. In sede di prima applicazione, la cognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

RILEVATO che, l'Unione pur avendo una popolazione di 5607 abitanti al 31.12.2024, non detiene partecipazioni in società allegato A , per cui non è tenuto alla cognizione di cui all'art. 30 del D. Lsg.n. 201/2022;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

La votazione si svolge palesemente, nei modi e forme di legge, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 7

Consiglieri FAVOREVOLI: 7

Consiglieri CONTRARI: 0

Consiglieri ASTENUTI: 0

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO che questa Unione di Comuni non detiene partecipazioni societarie né alla data odierna né alla data del 31.12.2024;
2. DI PROCEDERE all'invio delle risultanze della cognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito portale;
3. CHE L'ESITO della cognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
4. CHE LA PRESENTE deliberazione venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
5. DI DARE ATTO CHE, L'Unione non è tenuta alla cognizione di cui all'art. 30 del D. Lsg.n. 201/2022 (Allegato A);

6. DI APPROVARE la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 21**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario - Tributi**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2024. CON ESCLUSIONE DELLA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI PROVVEDIMENTI ULTERIORI E RICOGNIZIONE ANNUA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI AFFIDATI DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D. LGS. N. 201/2022**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario - Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2025

Il Responsabile di Settore

Monzaschi Katia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 09/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Monzaschi Katia

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
ENNIO PROLO

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
DOTT. FRANCESCO LELLA